

PROCEDURA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI PULIZIA DELLE SEDI DI PERTINENZA DELLA FONDAZIONE LIRICO-SINFONICA PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023 E NEL RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE N. 51 DEL 29 GENNAIO 2021 - CIG BB5F3373F9

Le scadenze della procedura

Termine per la richiesta del sopralluogo: 18 maggio 2026 alle ore 9:00
Sopralluogo: 19 maggio 2026 dalle ore 10:00 alle ore 15:00
Termine per la richiesta dei chiarimenti: 21 maggio 2026 alle ore 9:00
Termine per la presentazione delle offerte: 28 maggio 2026 alle ore 9:00
Apertura delle offerte: 28 maggio 2026 alle ore 10:00

DISCIPLINARE DI GARA

I) PREMESSE

Giusta Determina del Sovrintendente del 22 aprile 2026, la Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari ha necessità di individuare un soggetto idoneo cui affidare il servizio triennale di pulizia delle sedi di pertinenza della Fondazione conformemente alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 51 del 29 gennaio 2021.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta telematica e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli articoli 71 e 108 del Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (nel prosieguo, Codice).

Pertanto, fermi restando i requisiti di ammissibilità, gli Operatori Economici possono partecipare alla procedura indicata in oggetto presentando apposita offerta.

Con l’avvenuta partecipazione si intendono accettate e riconosciute tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente disciplinare, alle condizioni di seguito esplicitate.

Resta fermo che il presente disciplinare non costituisce presunzione di ammissibilità del concorrente e che la Stazione Appaltante può procedere all’esclusione del medesimo, anche in ragione di cause ostative non rilevate al momento della qualificazione o intervenute successivamente alla medesima.

La Fondazione potrà procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente, e non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate. In caso di sospensione e/o revoca e/o annullamento della presente procedura di gara oppure di mancata aggiudicazione o stipula del Contratto per decisione motivata della Fondazione, gli offerenti o l’interessato all’aggiudicazione o alla stipula del relativo contratto non potranno vantare nei confronti della Fondazione stessa alcun diritto e/o pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese sostenute in ragione della partecipazione alla presente procedura.

Gli atti di gara sono costituiti dalla Determina del Sovrintendente e da tutti gli allegati di gara.

La documentazione di gara è pubblicata sul sito web istituzionale della Fondazione: <https://www.fondazionepetruzzelli.com> area amministrazione trasparente, sezione bandi di gara e contratti – bandi di gara telematici, e precisamente sulla piattaforma <https://fondazionepetruzzelli.tuttogare.it>.

Il RUP è il Dott. Nicola Grazioso.

Il luogo di svolgimento del servizio è l’Area Metropolitana di Bari.

Il CIG della procedura è: BB5F3373F9.

La pubblicità legale del bando di gara avviene sia mediante la pubblicazione effettuata dall’Autorità nazionale anticorruzione (di seguito: “ANAC”) nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito: “BDNCP”), raggiungibile sulla rete Internet all’indirizzo <https://pubblicitalegale.anticorruzione.it>, sia mediante la trasmissione del bando, effettuata dalla stessa ANAC, all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea. Il bando di gara è inoltre

pubblicato dalla scrivente Fondazione sul proprio sito internet, nella sezione Amministrazione trasparente - bandi di gara, all'indirizzo <https://www.fondazionepetruzzelli.it/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici/>

I.I) STAZIONE APPALTANTE

Denominazione, indirizzo e punti di contatto:

Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, ente di diritto privato in controllo pubblico, con sede in Bari, alla Strada S. Benedetto n. 15, 70122 Bari.

I.II) PIATTAFORMA TELEMATICA

La Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari si avvale di un sistema di negoziazione informatico per l'aggiudicazione degli affidamenti in genere. Trattasi di una Piattaforma telematica per la gestione delle gare, di seguito chiamata Piattaforma.

Tutta la documentazione della procedura, pertanto, è disponibile soltanto su tale Piattaforma accessibile dal sito internet: <https://fondazionepetruzzelli.tuttogare.it>.

La procedura si svolgerà con un sistema di negoziazione telematica a buste chiuse. Non saranno, quindi, prese in considerazione offerte pervenute con modalità diverse.

Per accedere al sistema e partecipare alla presente procedura è necessaria la registrazione dell'operatore economico all'albo degli operatori economici della Fondazione Petruzzelli.

L'offerta, a pena di esclusione, deve essere trasmessa esclusivamente alla piattaforma telematica di e-procurement <https://fondazionepetruzzelli.tuttogare.it>, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici concorrenti.

La piattaforma telematica e il sistema utilizzati sono nella disponibilità della stazione appaltante Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari e sono denominati, per brevità, solo «Sistema», il cui accesso è consentito dall'apposito link presente sul profilo del committente o dall'indirizzo internet <https://fondazionepetruzzelli.tuttogare.it> menù «Accedi».

Le modalità tecniche per l'utilizzo del Sistema sono contenute nell'Allegato «Norme Tecniche di Utilizzo», reperibile all'indirizzo internet sopra indicato, ove sono descritte le informazioni riguardanti il Sistema, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di registrazione e accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della documentazione e delle offerte e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo del Sistema. Per emergenze od altre informazioni relative al funzionamento del Sistema non diversamente acquisibili è possibile accedere all'Help Desk (Numero verde): 800 192 750.

Non è ammessa la presentazione di alcun atto o documento al recapito fisico della stazione appaltante.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato «Norme Tecniche di Utilizzo».

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento «Norme Tecniche di Utilizzo», che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

I.III) DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento «Norme Tecniche di Utilizzo», che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

I.IV) IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

I.V) DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

0. Bando di gara;
1. Disciplinare di gara;
2. Capitolato;
3. Modello Domanda di partecipazione e Patto di integrità;
4. Modello Autocertificazione;
5. Modello Dichiarazione Anti-Pantouflage;
6. Modello Offerta Economica.
7. DUVRI;
8. CRITERI AMBIENTALI MINIMI per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti
9. D.M. n. 51 del 29 gennaio 2021 pubblicato in G.U.R.I. n. 42 del 19 febbraio 2021
10. Decreto Correttivo n. 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica, recante Modifica del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 gennaio 2021, recante «l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti», pubblicato in G.U.R.I. n. n. 236 del 2 ottobre 2021.

Il progetto è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al precitato Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 51 del 29 gennaio 2021.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", e sulla Piattaforma.

I.VI) COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti mediante l'utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Il procuratore deve allegare copia conforme all'originale della relativa procura.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del D. lgs. n.82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

I.VII) CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro e non oltre le ore 09:00 del 21 maggio 2026** esclusivamente mediante la piattaforma digitale, accessibile al sito internet <https://fondazionepetruzzelli.tuttogare.it>.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma e sul sito istituzionale. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

II) OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di pulizia delle sedi di pertinenza della Fondazione.

I luoghi in cui sono previsti i servizi richiesti nella presente procedura sono quelli in cui la Fondazione svolge stabilmente le proprie attività e ricadenti nella Città Metropolitana di Bari (p.es. Teatro Petruzzelli, Palazzo San Michele, Laboratorio scenotecnico, Sale prove).

Il CPV è il seguente: **90911200-8 Servizi di pulizia di edifici.**

L'appalto è costituito da un unico lotto al fine di garantire la gestione unitaria del servizio ed ottenere economie di mercato; vi è, altresì, la necessità per la corretta esecuzione dell'appalto che le prestazioni vengano organizzate e/o erogate dal medesimo Operatore Economico.

Il contratto d'appalto avrà durata di 36 (trentasei) mesi. È incluso un periodo di prova di 6 (sei) mesi, finalizzato a consentire alla Fondazione una valutazione globale del servizio, della funzionalità e dell'idoneità complessiva del medesimo rispetto alle esigenze ed agli standard richiesti. Durante tale periodo, la Fondazione valuterà quindi il servizio prestato, dandone comunicazione all'aggiudicatario solo in caso di esito negativo. In caso di recesso conseguente all'esito negativo del periodo di prova, nulla sarà dovuto all'affidatario per il recesso, salvo il corrispettivo dovuto per i servizi sino a quel momento eseguiti.

Alla scadenza il contratto si intende cessato e privo di effetti giuridici senza obbligo di preventiva comunicazione tra le parti. Non è ammesso alcun rinnovo tacito del contratto.

L'aggiudicatario si impegna in ogni caso a prorogare il servizio oltre la scadenza prevista contrattualmente, su espressa richiesta della Fondazione, onde permettere alla Fondazione stessa di disporre dei tempi tecnici necessari all'esperimento di una nuova gara.

Tutti i dati, le informazioni e i documenti esaminati dal prestatore del servizio o dei quali lo stesso sia venuto a conoscenza durante o in relazione allo svolgimento del servizio devono essere considerati riservati; pertanto, è fatto assoluto divieto di divulgazione o comunicazione.

L'Operatore Economico aggiudicatario sarà responsabile per i danni a cose o persone che si dovessero verificare nell'espletamento del servizio ed in conseguenza dello stesso; sono, pertanto, a carico dello stesso Operatore Economico aggiudicatario gli oneri di assicurazione per responsabilità civile verso terzi e sull'infortunio con massimali che risultino adeguati al giudizio della Fondazione, come specificato al successivo punto II.I).

L'Operatore Economico aggiudicatario è responsabile del trattamento economico del personale da impiegare, in conformità ai vigenti contratti collettivi, nonché del regolare versamento degli oneri assistenziali e previdenziali conseguenti, sollevando la Fondazione da ogni qualsiasi responsabilità.

L'aggiudicatario si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nell'esecuzione dei servizi, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina antiinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, sollevando così la Fondazione da ogni responsabilità presente e/o futura nei confronti di detto personale anche per qualsivoglia conseguenza dei lavori effettuati.

L'aggiudicatario dovrà dimostrare in particolare di avere adempiuto a tutti gli obblighi propedeutici all'avvio del servizio in oggetto previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, nonché al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" di cui al D. lgs. 81/2008 e s.m.i., e dovrà trasmettere alla Fondazione, entro 10 giorni dall'affidamento del servizio in oggetto, la documentazione relativa agli adempimenti previsti nei confronti degli enti previdenziali, assicurativi ed antiinfortunistici, il nominativo del responsabile della sicurezza per l'impresa, del responsabile della sicurezza per i lavoratori, se nominato, e del medico competente ai sensi del D. lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'Operatore Economico, prima di iniziare il servizio, dovrà trasmettere alla Fondazione l'elenco nominativo di tutto il personale che verrà impiegato nello svolgimento del servizio.

Il servizio dovrà essere espletato dal personale incaricato dall'Operatore Economico, senza alcuna possibilità di avvalersi di collaboratori o di sostituti diversi da quelli incaricati.

Il mancato rispetto delle prescrizioni su indicate rappresenta un grave inadempimento contrattuale e, pertanto, motivo di contestazione da parte della Fondazione.

II.I) OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'Impresa risponde direttamente verso la Fondazione, i terzi ed i prestatori di lavoro, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'ambito dell'esecuzione del servizio, derivanti da cause ad essa imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Fondazione.

L'Impresa si impegna a stipulare con primaria Compagnia le **polizze di cui al Capitolato**.

L'aggiudicatario è tenuto a consegnare alla Fondazione, al momento della sottoscrizione del contratto o comunque alla sottoscrizione del verbale di consegna del servizio se anteriore, copia delle suddette polizze assicurative.

III) VALORE DELL'APPALTO

Il valore complessivo dell'appalto è pari ad **€ 782.250,00 (euro settecentottantaduemiladuecentocinquanta/00) oltre IVA e costi per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € 500,00 (euro cinquecento/00) oltre IVA per l'intero periodo triennale**.

I costi della manodopera sono stati stimati pari ad € 689.191,82 (euro seicentottantanovemilacentonovantuno/82) oltre IVA, calcolati sulla base della Tabella Ministeriale relativa al settore pulizie e multiservizi, adottata con Decreto direttoriale n. 25 del 30 marzo 2026 che aggiorna il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi, e sulla base dei seguenti elementi.

ATTIVITA'	NUMERO MEDIO DI ORE DI ATTIVITA' NEL TRIENNIO (A)	QUANTITA (B)	INQUADRAMENTO	COSTO MEDIO ORARIO (C)	COSTO ATTIVITA' NEL TRIENNIO (AxC)
Pulizie	31.247,1	7	2° livello	€ 20,11	€ 628.379,18
Pulizie	3.024	1	2° livello	€ 20,11	€ 60.812,64

Detto importo pari a complessivi € 782.250,00 (euro settecentottantaduemiladuecentocinquanta/00) oltre IVA e costi per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze costituisce l'importo contrattuale presunto e rappresenta un budget di spesa. Pertanto, esso non costituisce base di gara ma è rilevante ai soli fini dell'individuazione della normativa applicabile e della richiesta del CIG, senza vincolo impegnativo di spesa e/o corresponsione in capo alla Fondazione. Dunque, le voci di spesa dei singoli servizi non rappresentano un vincolo per l'amministrazione, né un tetto di spesa.

Tale importo è stato stimato sulla base del monte ore presunto per il triennio pari a circa 34.271,1 ore di impegno per il personale di 2° livello con un **costo orario stimato pari a € 20,11 (euro venti/11)**, con un **impiego di 7 operatori a tempo pieno – full-time ed 1 operatore a tempo parziale 25% - part-time**.

Inoltre, la stazione appaltante ha previsto un incremento del costo orario del 5,5% a coperture delle spese generali ed un incremento del costo orario del 8,0% quale utile d'impresa.

Descrizione	Importo
costo del servizio nel triennio	€ 689.191,82
spese generali	€ 37.905,55
utile d'impresa	€ 55.135,35
arrotondamenti e varie	€ 17,28
Totale	€ 782.250,00

La procedura è finanziata con i propri fondi di bilancio.

Relativamente alla revisione dei prezzi, si farà riferimento all'articolo 60 del Codice. Qualora, per particolari condizioni di natura oggettiva, si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzerà la media aritmetica tra i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT: indice dei prezzi al consumo; indice dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e indice delle retribuzioni contrattuali orarie.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

III.I) MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo dell'appalto verrà effettuato dalla Fondazione mensilmente entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura in formato elettronico per un ammontare equivalente ad 1/36 dell'importo di aggiudicazione. La fattura in formato elettronico dovrà essere emessa alla scadenza del mese di servizio, e dovrà essere vistata "per regolare esecuzione del lavoro" dal Direttore dell'Esecuzione.

Il pagamento è subordinato all'acquisizione del DURC e quindi all'esibizione da parte dell'aggiudicatario della documentazione attestante l'esatto adempimento di ogni obbligo inerente il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Dati per la fatturazione:

FONDAZIONE LIRICO-SINFONICA PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI
STRADA SAN BENEDETTO N. 15
70122 BARI
P.IVA: 06169620728 – C.F.: 93293640723
Codice Univoco di Fatturazione Elettronica: UFA41B
IVA SOGGETTA SPLIT PAYMENT

In caso di inadempienze normative, retributive, assicurative accertate a carico dell'operatore economico, la Fondazione si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato e integrato dal d. lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

IV) SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici, in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;

- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete-soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

V) REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con il concorrente.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Un concorrente che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self-cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le

autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, il concorrente non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni al concorrente.

Non può avvalersi del self-cleaning il concorrente escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Sono esclusi i concorrenti che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del d. lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso la stazione appaltante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del d. lgs. n. 159/2011.

VI) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICA, FINANZIARIA, TECNICA E PROFESSIONALE

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

IDONEITÀ PROFESSIONALE - I concorrenti, ai fini dell'ammissione alla procedura e a pena di esclusione, devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- possesso di partita IVA;
- iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato oppure iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative oppure iscrizione al RUNTS per gli enti del terzo settore per attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

CAPACITÀ ECONOMICA, FINANZIARIA, TECNICA E PROFESSIONALE - Al fine di garantire la partecipazione alla procedura di operatori adeguatamente qualificati e con esperienza minima in ordine al servizio oggetto di appalto, i concorrenti, ai fini dell'ammissione alla procedura e a pena di esclusione, devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- **fatturato globale pari almeno a € 700.000,00 (euro settecentomila/00)**, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura.

Ai fini della **comprova del requisito** occorrerà allegare **uno dei seguenti documenti**: bilanci, o estratti di essi, regolarmente approvati e depositati presso la competente CCIAA, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa (nel caso di società di capitali); copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA (nel caso di operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone).

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. L'Operatore Economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o [ove prevista] idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali;

- **esecuzione negli ultimi dieci anni di servizi analoghi di pulizia di edifici della durata non inferiore ad un anno e per un importo almeno pari ad € 200.000,00 (euro duecentomila/00) annui, IVA esclusa, concluso con buon esito.**

Ai fini della **comprova del requisito** occorrerà allegare: certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; ovvero contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse; ovvero attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; ovvero contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

- **possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale al sistema EMAS oppure UNI EN ISO 14001, sul codice NACE 81.2 (settore IAF 35), o equivalenti, in corso di validità, relative all'attività di pulizia o sanificazione idonea, pertinente e proporzionata ai servizi di pulizia.**

Ai fini della **comprova del requisito** occorrerà allegare: registrazione EMAS oppure, in caso di possesso della ISO14001, un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per i servizi di pulizia da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008. Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 87, comma 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati. Tale requisito è richiesto al fine di selezionare un operatore economico capace di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme ad una norma tecnica riconosciuta.

Si specifica che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto svolta dall'Operatore Economico anche in maniera prevalente, ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui al comma 2 dell'art. 11 del Codice, è: **CCNL MULTISERVIZI - SERVIZI DI PULIZIA per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, sottoscritto tra ANIP CONFINDUSTRIA, UNIONSERVIZI CONFAPI, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI, AGCI SERVIZI e FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI (FILCAMS-CGIL), con l'intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (CGIL), LA FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI AFFINI E DEL TURISMO (FISASCAT-CISL), UILTRASPORTI-UIL.**

Gli Operatori Economici **possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante.**

VI.I) INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

IDONEITA' PROFESSIONALE – I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti dall'esecutore.

CAPACITÀ ECONOMICA, FINANZIARIA, TECNICA E PROFESSIONALE – I requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale richiesti in relazione alla prestazione devono essere posseduti dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

VI.II) INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti dal consorziato esecutore.

Relativamente ai requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti dalle consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

VII) SOPRALLUOGO

In ragione dell'oggetto della procedura e delle particolari peculiarità logistiche in cui avranno luogo i lavori, si rende necessario che si prenda visione e consapevolezza dei luoghi coinvolti. Il sopralluogo delle aree oggetto dell'appalto è **obbligatorio**. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura.

Il sopralluogo potrà essere effettuato **in data 19 maggio 2026 dalle ore 10:00 alle ore 15:00**. La Fondazione si riserva di calendarizzare gli orari per il sopralluogo. La Fondazione si riserva, altresì, di effettuare sopralluoghi anche in data 20 maggio 2026, dalle ore 10:00 alle ore 15:00, qualora, per elevato numero di richieste, non fosse opportuno o possibile effettuare tutti i sopralluoghi richiesti nella data del 19 maggio 2026. In ogni caso, a tali fini, gli Operatori Economici saranno contattati dall'amministrazione.

Il sopralluogo dovrà essere richiesto **entro e non oltre il termine perentorio del giorno 18 maggio 2026 alle ore 09:00**, tramite mail all'indirizzo ufficiogare@fondazionepetruzzelli.it

Per l'effettuazione del sopralluogo si procede come segue:

- la persona incaricata dall'O.E. per effettuare il sopralluogo si presenta al Teatro Petruzzelli, ove sarà presente un delegato della Fondazione. In caso di legale rappresentante dovrà consegnare fotocopia della visura camerale dell'O.E. e fotocopia del documento di identità. In caso di persona incaricata dal legale rappresentante, dovrà essere munito di apposita delega e identità;
- al termine del sopralluogo viene sottoscritto il verbale di sopralluogo, **da prodursi in sede di gara, a pena di esclusione, nella busta amministrativa**.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più partecipanti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

VIII) AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La Stazione Appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso dei requisiti di idoneità professionale solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale e speciale oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

IX) SUBAPPALTO E DISTACCO

Il partecipante indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono

indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

X) GARANZIA PROVVISORIA E DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 106 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a base di gara. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto bancario intestato a **Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEDE BARI, IBAN IT59P010050400000000200016.**

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli Operatori Economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-%20legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione Appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli Operatori Economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014;
- f) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante
- a) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui alle lett. a) e b) che precedono, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente.
- d) Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi tra quelle indicate all'allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Le garanzie provvisorie così costituite saranno svincolate:

- automaticamente all'aggiudicatario al momento della stipula del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 106, c. 7, del Codice;
- dopo l'aggiudicazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 106 c. 10, del Codice, ai concorrenti non aggiudicatari.

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, altresì da una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 106, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il

concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

XI) IMPEGNI DELL'OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 102 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Tenuto conto della prestazione oggetto dell'affidamento, la stazione appaltante richiede, in conformità all'art. 102 del Codice, all'Operatore Economico di assumere i seguenti impegni, **indicando nella domanda di partecipazione le modalità con le quali intende adempiere:**

- garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

XII) PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Stante l'importo posto a base di gara, gli Operatori Economici sono tenuti al pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui alla delibera n. 610 del 19 dicembre 2023, recante la "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024", quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione utilizzando il portale dei pagamenti messo a disposizione dall'Autorità.

Gli Operatori Economici devono dimostrare di aver versato tale contributo allegando prova del pagamento. Fin quando non risulti il pagamento di tale contributo, la Stazione Appaltante non procederà ad esaminare l'offerta. La prova del pagamento del contributo deve essere prodotta dall'Operatore Economico **all'interno dell'apposito slot messo a disposizione sulla Piattaforma.**

Si specifica che l'omesso pagamento **è suscettibile di regolarizzazione mediante soccorso istruttorio.** In particolare, la Stazione Appaltante, rilevata la mancanza della prova del pagamento, concederà all'Operatore Economico un termine per l'adempimento; qualora il pagamento non risulti neppure a seguito del soccorso istruttorio espletato, la Stazione Appaltante dichiarerà l'offerta inammissibile.

XIII) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del d. lgs. n. 82/05.

Il plico telematico dovrà essere trasmesso a pena di irricevibilità entro e non oltre le 09:00 del 28 maggio 2026 e contenere tre buste:

- A. BUSTA documentazione amministrativa;
- B. BUSTA offerta tecnica;
- C. BUSTA offerta economica.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto I.VI).

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana. I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione possono essere presentati senza bisogno di traduzione se redatti in inglese o francese; in tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà. La stazione appaltante indica le modalità da adottare per operare la rettifica nel rispetto della segretezza dell'offerta e assegna il relativo termine. La rettifica non deve comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

La mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa o tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o tecnica è causa di esclusione.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base d'asta.

XIII.A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la documentazione. La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di gara unico europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello allegato.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui sopra.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione

deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Il concorrente ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del d. lgs. n. 14/2019 dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

In caso di avvalimento, l'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della domanda di partecipazione integrata dal DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- DGUE a firma dell'ausiliaria;
- la dichiarazione di avvalimento;
- il contratto di avvalimento.

Si specifica di seguito la documentazione ulteriore per i soggetti associati.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo: in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - i. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - ii. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - iii. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

La BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dovrà essere inserita sulla Piattaforma e contenere, a pena di esclusione, quanto segue:

i. Domanda di partecipazione e patto d'integrità

La domanda deve essere allegata in formato PDF (rif. Allegato n. 3), redatta in lingua italiana o corredata da traduzione giurata, e resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Essa deve essere sottoscritta

digitalmente¹ dall'operatore economico per completa e incondizionata accettazione. Ad essa si allegano i seguenti documenti in formato PDF:

- **certificato ovvero visura di iscrizione presso la C.C.I.A.A.;**
- **polizze assicurative** in possesso ai sensi dell'art. 117 comma 10 del D. lgs. n. 36/2023 o **dichiarazione di impegno** a stipularle e produrle in sede di stipula;
- **copia fotostatica non autenticata di un documento di identità** del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- **garanzia provvisoria** per un importo pari al 2% dell'importo complessivo stimato. L'importo della garanzia provvisoria potrà essere ridotto del 30%, ai sensi dell'art. 106 c. 8 del Codice, qualora l'impresa sia in possesso della certificazione ISO 9001 o equivalente, da comprovare mediante inserimento nella BUSTA "Documentazione amministrativa" di copia della certificazione in parola in corso di validità. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo dell'art. 106 comma 8 del Codice, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente; l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo, secondo e terzo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi tra quelli previsti dall'allegato II.13. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente;
- **dichiarazione di impegno di cui al punto X) del presente disciplinare**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 106, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti;
- **autocertificazione attestante il possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione alla gara e documentazione a comprova del possesso dei requisiti di ordine speciale** di cui al punto VI) del presente disciplinare;
- **certificazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale;**
- ai fini del rispetto della clausola sociale, **progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale;**
- **documento di valutazione dei rischi (DVR)** di cui all'art.17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'art. 29 comma 5 del D.Lgs 81/2008;
- **verbale di sopralluogo;**
- **ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo** ovvero del bonifico bancario a comprova dell'assolvimento dell'imposta di bollo.

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e/o da persona munita di specifici poteri di firma comprovati mediante allegazione di copia dell'atto di procura:

- a) della Società concorrente;
- b) della Società mandataria (in caso di RTI);
- c) del Consorzio.

La domanda deve essere obbligatoriamente controfirmata dalle Società mandanti e consorziate in caso di RTI o Consorzio ordinario di cui all' art. 65. co. 2. Lett. f) del Codice non costituiti.

¹ Direttiva 1999/93/CE, Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche. Pubblicata nella G.U.C.E. 19 gennaio 2000, n. L 13 e "Codice dell'amministrazione digitale", Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

ii. **Autocertificazione**

L'autocertificazione deve essere allegata in formato PDF (rif. Allegato n. 4), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e sottoscritta dal legale rappresentante.

iii. **DGUE**

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, secondo quanto indicato nella piattaforma di approvvigionamento digitale messa a disposizione dalla Stazione Appaltante in sede di gara.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni rese devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94 co. 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

iv. **Dichiarazione anti-pantouflage ex art. 53, comma 16 ter D. lgs. 165/2001**

Essa va prodotta in formato PDF (rif. Allegato n. 6), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore con procura allegata in originale o copia conforme della società.

v. **DUVRI**

Esso va prodotta in formato PDF (rif. Allegato n. 7), sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore con procura allegata in originale o copia conforme della società.

vi. **Documentazione ulteriore eventualmente prevista al punto precedente**

A corredo dei documenti sopra indicati ed a pena di esclusione, andrà inserita nella BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA anche la seguente documentazione aggiuntiva:

- **In caso di RTI e Consorzi costituendi**: dovrà essere prodotta la dichiarazione di impegno a costituirsi in RTI o Consorzio.
- **In caso di RTI e Consorzi costituiti**: anche l'atto di costituzione (mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata), ovvero l'atto costitutivo del Consorzio o GEIE (in originale o in copia autentica).

La mancanza della sottoscrizione digitale dei file PDF comporterà l'esclusione dalla procedura.

Tutti i procuratori che sottoscrivono uno dei documenti richiesti dal presente disciplinare devono produrre ed allegare copia autentica, o conforme all'originale ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, della procura notarile.

La Stazione Appaltante potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti o integrazioni in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

XIII.B) BUSTA OFFERTA TECNICA

La BUSTA OFFERTA TECNICA dovrà essere inserita nella Piattaforma e firmata secondo le modalità previste, a pena di inammissibilità dell'offerta, e dovrà contenere, a pena di esclusione, una **relazione tecnica** composta di:

- **proposta tecnico-organizzativa** redatta in paragrafi riferiti specificatamente ai criteri di valutazione indicati nella tabella 1 del punto XVI.I lettera A), i quali, a loro volta, dovranno costituire la titolazione dell'indice della stessa. La **proposta tecnico-organizzativa** dovrà necessariamente contenere tutti gli elementi da cui desumere la valutazione dell'offerta e dovrà:

- essere presentata **in formato A4**, non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine;
- essere redatta con carattere **Times di dimensione 12 (dodici) e interlinea singola**;
- essere contenuta **entro le 7 (sette) facciate**; la facciata contenente il frontespizio e quella dell'indice non sono da intendersi incluse nel limite delle sette facciate;
- essere preceduta da un **indice completo** e corredata dagli allegati che i concorrenti intenderanno presentare a specifica dei contenuti del progetto stesso (le facciate contenenti l'indice e gli allegati non sono da intendersi incluse nel limite delle sette facciate); gli allegati dovranno essere ben organizzati e richiamati precisamente nel Progetto Tecnico con un numero identificativo, cosicché la Commissione possa consultarli in modo agevole;
- **curriculum aziendale** in formato PDF, sottoscritto/i digitalmente e contenente il consenso all'utilizzo dei dati personali forniti in conformità alle normative vigenti.

Le modalità con le quali verrà attribuito il punteggio all'offerta tecnica sono indicate nella tabella 1 del punto XVI.I lettera A).

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza, e deve essere sottoscritta e firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

La **relazione tecnica** dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. (In caso di Raggruppamenti di impresa da tutti i rappresentanti legali delle imprese associate e, in caso di consorzio dal consorzio e dall'impresa/e consorziata/e cui si intende affidare il servizio).

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

XIII.C) BUSTA OFFERTA ECONOMICA

La BUSTA OFFERTA ECONOMICA dovrà essere formulata compilando il form messo a disposizione dalla Piattaforma ed il modello allegato (rif. Allegato n. 8), e firmata secondo le modalità previste.

All'interno dell'offerta, **dovranno essere indicati il prezzo complessivo offerto** per lo svolgimento del servizio di pulizia, al netto di IVA nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, **nonché il relativo ribasso percentuale** sulla base d'asta; verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

Inoltre, all'interno dell'offerta, **dovranno essere indicati espressamente i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.**

Tutti i dati dovranno ivi essere indicati in cifre e in lettere. In caso di discordanza tra la dichiarazione in cifra e quella in lettere, sarà ritenuta valida l'indicazione in lettere.

A pena di esclusione dalla gara, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Impresa concorrente (o da persona munita di specifici poteri di firma comprovati mediante allegazione di copia dell'atto di procura all'interno della BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA).

In caso di R.T.I o Consorzi costituendi, nell'offerta deve essere specificata la Società mandataria e/o la Società consorziata capogruppo così come devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli Operatori economici riuniti o consorziati. L'offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno i Raggruppamenti o i Consorzi. In caso di R.T.I o Consorzi costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta dal solo Legale rappresentante o Procuratore della Società capogruppo del Raggruppamento (mandatario) o dal Legale rappresentante del Consorzio.

Non sono ammesse offerte parziali o inviate in modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. Le offerte non dovranno contenere riserve o condizioni, pena l'annullamento delle stesse.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi massimi di riferimento delle macroclassi e classi come innanzi precisate.

XIV) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di

gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

XV) RICHIAMI A DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'operatore economico, con la semplice partecipazione, si impegna a rispettare, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge 190/2012 e s.m.i., tutti gli obblighi discendenti dal Protocollo per la Legalità sottoscritto tra Comune di Bari e Prefettura di Bari — U.T.G. il 7.12.2012, in tema di contrasto alla criminalità organizzata e visionabile sul sito web <http://comune.bari.it>. Inoltre, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 della Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari in relazione al presente affidamento impegnandosi a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello, per le parti applicabili, e comunque tale da non esporre l'Ente al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo. L'inosservanza di tale impegno da parte dell'operatore economico costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà la Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni. Il concorrente dovrà attestare il rispetto di quanto disposto dal D. lgs n. 81/08 a tutela della salute e sicurezza dei propri lavoratori.

XVI) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al **critério dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	Punteggio massimo
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
Totale	100

XVI.I) CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

A) PUNTEGGIO TECNICO

Il punteggio tecnico deve individuarsi secondo i criteri di cui alla tabella che segue.

Tabella 1: progetto tecnico e criteri di valutazione dei punteggi attribuiti

CRITERI DI VALUTAZIONE	DESCRIZIONE DEI CRITERI	PESO ATTRIBUIBILE A CIASCUN CRITERIO
A	STRUTTURA ORGANIZZATIVA AZIENDALE 1) Struttura e organigramma aziendale con indicazione espressa delle modalità di monitoraggio del servizio, atte a garantire la qualità delle prestazioni richieste (max 4 punti); 2) Programma triennale dell'attività di formazione ed aggiornamento del personale con indicazione delle materie e durata, anche in relazione a quanto previsto dal D. lgs 81/2008 e dal D.M. 51 del 29 gennaio 2021 (max 3 punti); 3) Possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle prestazioni oggetto del contratto (max 3 punti)	MAX 10 PUNTI
B	QUALITÀ DEL PIANO DI LAVORO E DELLE APPARECCHIATURE UTILIZZATE 1) Adeguatezza del piano di lavoro ed efficienza della struttura logistica (con specifico riferimento al numero di addetti per l'esecuzione del servizio ed all'organizzazione dei turni ed alla coerenza del monte ore proposto per tipologia di addetto con il piano di lavoro e i macchinari utilizzati) (max 6 punti); 2) Passaggio da part-time a full-time per il personale in clausola sociale (max 10 punti); 3) Modalità operative per la sostituzione del personale in casi di ferie, malattie ed in caso di sciopero (max 4 punti)	MAX 20 PUNTI
C	QUALITÀ DEI SERVIZI MIGLIORATIVI 1) Proposte migliorative ed aggiuntive rispetto ai servizi previsti nel capitolato (max 4 punti); 2) Sistema di incentivazione per i dipendenti con eventuale previsione di erogazione dei buoni pasto (max 8 punti); 3) Impegno all'assunzione di personale ulteriore rispetto ai lavoratori in clausola sociale dedicato stabilmente al servizio (max 8 punti)	MAX 20 PUNTI
D	PIANO GESTIONALE DEL SERVIZIO FINALIZZATO A RIDURRE GLI IMPATTI AMBIENTALI AI SENSI DEL D.M. N. 51 DEL 29 GENNAIO 2021 1) Efficacia delle procedure proposte per ridurre il consumo di sostanze chimiche (uso di prodotti riutilizzabili; efficienza dei sistemi di dosaggio, formazione del personale, utilizzo di macchinari a basso consumo energetico ecc.) (max 5 punti); 2) Efficacia delle soluzioni proposte e delle apparecchiature utilizzate per minimizzare i consumi di acqua ed energia, ridurre i rifiuti e incentivare la raccolta differenziata da parte degli utenti (max 5 punti); 3) Incidenza percentuale dei prodotti di pulizia conformi ai criteri di assegnazione delle etichette ecologiche UNI EN ISO 14024: 2018 sulla quantità totale di prodotti di pulizia utilizzati (max 5 punti)	MAX 15 PUNTI
E	PARITÀ DI GENERE Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198	5 PUNTI
	Punteggio tecnico totale (A+B+C+D+E)	70

A ciascuno degli elementi qualitativi di cui alle lettere A, B, C, D ed E è attribuito un coefficiente discrezionale sulla base del metodo dell'attribuzione di un coefficiente variabile da zero a uno da parte di ciascun commissario.

Tabella 2: pesi attribuiti ai criteri di giudizio

Giudizio	Coefficiente
Ottimo	1
Buono	0,75
Sufficiente	0,6
Non pienamente sufficiente	0,4
Insufficiente	0

La soglia di sbarramento sarà applicata al punteggio tecnico ottenuto dal concorrente prima della riparametrazione. Si precisa che se la proposta tecnica presentata non raggiungerà un punteggio pari a **45 punti**, la Ditta non potrà partecipare alla riparametrazione ed alla fase successiva.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. riparametrazione si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

B) PUNTEGGIO ECONOMICO (RIBASSO UNICO PERCENTUALE)

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento prezzo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare:

$$V_i = R_i/R_{max}$$

Formula – Giudizio attribuito ai criteri quantitativi

dove:

V_i : coefficiente elemento ribasso offerto, attribuito al concorrente i-esimo, variabile tra 0 e 1

R_i : valore (ribasso) offerto dal concorrente i-esimo

R_{max} : valore (ribasso) dell'offerta più conveniente

Si specifica che:

- quando il concorrente "i" non effettua alcuno sconto, R_i assume il valore 0, così come il coefficiente V_i assume il valore 0;
- non sono accettate offerte economiche al rialzo;

C) METODO PER IL CALCOLO FINALE DEI PUNTEGGI

Dopo che la Commissione di gara avrà effettuato le valutazioni tecniche per l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e attribuito il coefficiente all'elemento quantitativo, verrà determinato per ogni offerta, un dato numerico finale atto ad individuare l'offerta migliore.

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà pertanto, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo compensatore.

Il punteggio è, pertanto, dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} * P_a + C_{bi} * P_b + \dots C_{ni} * P_n + V_i * CP$$

dove

P_i = punteggio del concorrente i-esimo;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i-esimo;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i-esimo;

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i-iesimo;

P_a = peso criterio di valutazione a;

P_b = peso criterio di valutazione b;

P_n = peso criterio di valutazione n;

V_i = coefficiente elemento prezzo offerto, del concorrente i-esimo;

CP = peso criterio prezzo.

Si precisa che la cifra risultante verrà arrotondata alla seconda cifra decimale.

Si procederà all'aggiudicazione in presenza di almeno una offerta valida. Non sono ammesse offerte in aumento. In caso di discordanza tra valori espressi in cifre e valori espressi in lettere sarà preso in considerazione il valore espresso in lettere.

Resta ferma per la Fondazione la facoltà di cui all'art. 108, comma 10, del Codice.

XVII) COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata ai sensi dell'art. 93 del Codice dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si riserva di avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini dell'anomalia delle offerte e della verifica della documentazione amministrativa.

XVIII) SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica, inerente all'**apertura dei plichi** pervenuti, avrà luogo presso la sede legale della Fondazione alle **ore 10:00 del giorno 28 maggio 2026** e vi potranno partecipare i legali rappresentanti dei partecipanti ovvero altri soggetti muniti di apposita delega.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o ai giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pec almeno due giorni prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle riunioni che non sono pubbliche.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

XIX) VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La commissione giudicatrice procede in seduta pubblica all'apertura e in seduta riservata all'esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al punto XIV:

- i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Nella medesima seduta di cui sopra, o in una seduta successiva, la commissione procede in sessione pubblica all'apertura delle offerte economiche e in sessione riservata alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 giorni.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al punto XVIII, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

XX) VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, si riserva di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta presentata, eventualmente avvalendosi anche della commissione giudicatrice.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili.

XXI) VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP procede in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta a:

- a. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare.

Il RUP provvede a:

- a. attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario;
- b. disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora sia necessario ad assicurare il corretto svolgimento della procedura.

XXII) AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto XXIV);
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto XXIV).

L'aggiudicazione è disposta con Determina del Sovrintendente all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai fini della stipula del contratto e del conferimento del servizio, l'operatore economico che risulterà aggiudicatario è tenuto a produrre, a pena di decadenza, la documentazione richiesta dalla Fondazione entro il termine perentorio da quest'ultima assegnato.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 3 del Codice, e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 c. 4-bis e 89 e dall'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011.

La garanzia provvisoria viene svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, viene svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Al momento della sottoscrizione del contratto o comunque alla sottoscrizione del verbale di consegna del servizio se anteriore, l'aggiudicatario deve presentare copia delle polizze assicurative di cui al punto II.I).

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario, ciò può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è assoggettato all'imposta di bollo secondo quanto stabilito dall'art. 18, comma 10, e dall'Allegato I.4 – Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto, del D.lgs. n. 36/2023. Ove dovute, sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro – relative alla stipulazione del contratto.

XXIII) OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Nel contratto è inserita una clausola risolutiva espressa per tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

XXIV) CLAUSOLA SOCIALE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al Punto VI), oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'Operatore Economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, e a garantire l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

I dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nel Capitolato Tecnico.

XXV) SEGRETEZZA

Tutti i dati, le informazioni e i documenti esaminati dal prestatore del servizio o dei quali lo stesso sia venuto a conoscenza durante o in relazione allo svolgimento del servizio devono essere considerati riservati; pertanto, è fatto assoluto divieto di divulgazione o comunicazione.

La Stazione Appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice: deposito presso l'Ufficio gare e contrattualistica della Fondazione.

XXVI) TITOLARITA' DEL TEATRO PETRUZZELLI

In sede di stipula del contratto, l'Operatore Economico aggiudicatario darà atto di essere a conoscenza dell'esistenza delle questioni giuridiche inerenti alla titolarità del Teatro Petruzzelli.

Nella medesima sede, l'Operatore Economico aggiudicatario dichiarerà di rinunciare, come ineffetti rinuncerà, a richiedere il ristoro di qualsiasi danno e/o indennità per pregiudizi di qualsiasi sorte che dovessero determinarsi per effetto della sopraindicata fattispecie.

Nella medesima sede, le Parti inseriranno nel contratto di affidamento un'apposita clausola risolutiva espressa con cui la Fondazione si riserverà la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, per evenienze di qualsiasi sorte che dovessero determinarsi per effetto della sopraindicata fattispecie, senza che per questo sorga in capo alla Fondazione alcun obbligo di pagamento di penali o di somme ad altro titolo all'Operatore Economico aggiudicatario.

XXVII) CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

XXVIII) ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

XXIX) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il TAR Puglia.

XXX) INFORMATIVA PRIVACY

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il conferimento di tali dati, compresi quelli giudiziari di cui all'art. 4, comma 1, lettera e) del d. lgs. n. 196/2003, ha natura obbligatoria, connessa all'adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi di cui al citato Decreto Legislativo. Potranno venire a conoscenza dei dati i responsabili e/o gli incaricati del relativo trattamento per le connesse attività obbligatoriamente

previste dalle normative vigenti. In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto d. lgs. n. 196/2003. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari.

XXXI) ULTERIORI INFORMAZIONI

Si informano i potenziali concorrenti che il contratto dovrà essere sottoscritto mediante firma elettronica qualificata o firma digitale; pertanto, si invitano gli stessi a dotarsi per tempo del relativo dispositivo.

Per informazioni di carattere tecnico-amministrativo è possibile contattare il Dott. Nicola Grazioso, Direttore amministrativo dell'Ente, al numero 080/9752850.

Bari, 27 aprile 2026

Il RUP
Nicola Grazioso